Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 4 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 281 del 4 dicembre 1936-XV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero delle finanze - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 5 % della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 61ª estrazione del 20 novembre 1936-XV. **(5962)**

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 2042.

Modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, nella parte relativa alla tassa di ancoraggio per le navi che compiono crociere turistiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 luglio 1896, n. 318;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere la facoltà concessa alle navi che compiono crociere turistiche, di pagare, in luogo della normale tassa d'ancoraggio, un diritto di L. 15, anche a quelle navi che sbarcano turisti in un porto del Regno e li imbarcano nuovamente nel primo scalo successivo estero o viceversa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La legge 23 luglio 1896, n. 318, è modificata come segue:

« Art. 23-*bis*. — Le navi nazionali, e le estere equiparate, provenendo dall'estero avranno facoltà di pagare, invece della tassa di ancoraggio, un diritto di L. 15 per ogni passeggero, che, sbarcando temporaneamente nel Regno, riprenda imbarco, sulla stessa nave e nel medesimo viaggio, in altro scalo nazionale o nel primo scalo successivo estero, o che, sbarcando temporaneamente nell'ultimo scalo fatto all'estero, riprenda imbarco nel Regno.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla tassa ridotta e dal diritto di L. 40 che fossero dovuti in base all'articolo precedente per le merci imbarcate o sbarcate, e per i passeggeri sbarcati definitivamente o imbarcati per la prima volta nello Stato.

Il diritto di L. 15 sarà pagato una sola volta, indipendentemente dal numero degli sbarchi e imbarchi effettuati, entro gli indicati limiti, dallo stesso passeggero.

Lo sbarco o l'imbarco avvenuto in porto estero deve esplicitamente risultare, all'atto della liquidazione del diritto di L. 15, da apposita dichiarazione o da qualsiasi altro documento rilasciato dall'autorità consolare italiana o dalla autorità portuale estera. In attesa di tale atto si procede ugualmente alla liquidazione del diritto di L. 15, depositando contemporaneamente, a garanzia, altre L. 25 per ogni passeggero sbarcato o che intenda riprendere imbarco in porto estero. Il deposito verrà restituito appena comprovato lo sbarco o l'imbarco avvenuto all'estero.

Lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri cui si riferisce il presente aricolo va esente da ogni altra tassa imposta per dette operazioni in alcuni porti del Regno ».

Art. 2. — Il R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 912, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3116, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2043.

Disposizioni per l'assistenza e la cura degli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di disciplinare il ricovero, in idonei luoghi di cura, dei malati poveri affetti da parkinsonismo encefalitico nonchè la competenza passiva delle relative spese di spedalità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli affetti da forme di parkinsonismo encefalitico debbono essere curati ed assistiti nel periodo acuto in speciali reparti ospedalieri e nel periodo successivo in idonei convalescenziari.

Così i reparti speciali come i convalescenziari sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2. — Le spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri, nonchè quelle pei trasferimenti degli infermi stessi, sono a carico della Provincia nella quale è compreso il Comune del domicilio di soccorso dell'assistito.

Art. 3. — Gli infermi poveri sono ammessi nei reparti o convalescenziari su richiesta del preside della Provincia nel cui territorio trovasi il Comune di domicilio di soccorso dell'infermo o con ordinanza del preside della Provincia di residenza dell'infermo stesso.

Quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione della ordinanza prima del ricovero, questo può essere effettuato, in via provvisoria, in seguito a verbale di ammissione redatto da un apposito sanitario dell'istituto e da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza, salvo l'obbligo del direttore dello istituto di promuovere nei dieci giorni successivi, l'emissione della ordinanza.

Il ricovero deve essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni dalla data dell'ammissione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Amministrazione della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

Quando il sanitario dell'istituto ricusi l'accettazione dell'infermo, gli interessati possono rivolgersi al preside della Provincia nel cui territorio ha sede l'istituto e questi, assunte sommarie informazioni sopra le cause del rifiuto, adotta per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni e che sono immediatamente eseguiti con riserva di ogni provvedimento definitivo e di ogni altra ragione delle parti interessate.

Contro i provvedimenti adottati dal preside a norma del presente articolo, gli interessati possono ricorrere al prefetto che può, nei casi d'urgenza, provvedere anche direttamente al ricovero degli infermi negli istituti.

Art. 4. — Per la rivalsa delle spese contemplate nel presente decreto e per la decisione delle controversie relative valgono le disposizioni in vigore sui manicomi e sugli alienati.

Art. 5. — Per i ricoveri in corso alla data del presente decreto le Amministrazioni degli istituti, per ottenere il rimborso delle spese, debbono, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, eseguire la notificazione di cui al terzo comma del precedente art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 2044.

Modificazione al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, riguardante la costituzione delle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il codice e il relativo regolamento per la Marina mercantile del Regno e il codice e relativo regolamento per la Marina mercantile della Tripolitania e Cirenaica;

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere ad alcune modifiche delle disposizioni inerenti alla composizione, nelle Colonie, delle Commissioni d'inchiesta per i naufragi ed i sinistri marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Al comma secondo dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, è sostituito il seguente:

« Le Commissioni di cui al presente articolo saranno presiedute dal capo degli uffici suddetti; ne faranno parte inoltre:

1° un ufficiale del Corpo dello Stato Maggiore della Regia marina designato dal Comando di marina competente, e, in caso di sua assenza o impedimento, un capitano di lungo corso, membro;

2° un ingegnere navale o un macchinista navale in prima, membro;

3° un magistrato della Colonia, membro ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2045.
Approvazione dello statuto della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con R. decreto 17 novembre 1927-VI, n. 2802, e modificato con R. decreto 20 settembre 1928-VI, n. 2656, e successivi;

Veduto lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Perugia, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1963;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;

Veduto il R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 646, con cui il Regio istituto superiore agrario di Perugia è stato aggregato alla Regia università della stessa sede come Facoltà;

Vedute le proposte relative alle modifiche allo statuto della Regia università predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È abrogato lo statuto del Regio istituto superiore agrario di Perugia, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1963.

Art. 2. — Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è abrogato ed è, in sua vece, approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 379, foglio 95. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Perugia.

CAPITOLO I. — *Dell'Università.*

Art. 1. — La Regia università di Perugia è costituita dalle seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza;
Facoltà di scienze politiche;
Facoltà di medicina e chirurgia;
Facoltà di farmacia;
Facoltà di agraria;
Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2. — I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di maggio ai rispettivi Consigli di Facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed i Consigli di Facoltà devono esaminarli entro il mese di giugno e coordinarli, introducendovi le eventuali opportune modificazioni.

Per i liberi docenti i quali per la prima volta intendano svolgere un corso nell'Università di Perugia, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 3. — Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche e conversazioni, secondo il criterio che, al riguardo, ciascun professore intenda seguire.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, ogni insegnamento si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non comprese in esse le esercitazioni.

Art. 4. — I programmi dei corsi liberi sono classificati in tre categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa, o abbiano carattere di insegnamento complementare.

Perchè un corso libero possa essere dichiarato pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per la estensione della materia e per il numero settimanale delle ore di lezioni e di esercitazioni, al corso ufficiale rispettivo ed inoltre che il libero docente disponga di sufficienti mezzi sperimentali di osservazione e di dimostrazione.

Degli studenti e degli esami.

Art. 5. — Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare diligentemente ed assiduamente i corsi di lezione e di esercitazione ai quali sono iscritti, di serbare contegno corretto durante le lezioni e in genere nei locali dell'Università.

Ciascun professore può accertarsi dell'assiduità degli studenti con appelli e con la firma di presenza e può accertarsi del profitto con interrogazioni e prove pratiche.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi e non li abbia frequentati.

Art. 6. — Gli studenti possono chiedere il passaggio da un corso di laurea all'altro non più tardi del 31 dicembre; possono inoltre chiedere entro lo stesso termine il congedo per altra Università.

In caso di grave comprovata necessità da riconoscersi dal rettore, il congedo per altra Università può essere rilasciato anche in altra epoca.

Le relative domande devono essere corredate dell'atto di consenso del padre, o di chi ne fa le veci, ove lo studente sia minorenne.

Art. 7. — Gli esami sono di profitto e di laurea.

Salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà, l'esame di profitto ha carattere dottrinale e, dove riesca possibile, anche pratico e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, disamina di casi pratici, esegesi di testi.

Salvo sempre le disposizioni speciali per le singole Facoltà, l'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato in materia compresa nel rispettivo ordine di studi e nella esposizione orale e discussione di almeno due fra tre argomenti, scelti da lui stesso, in materie diverse fra loro e diverse da quella della dissertazione.

Gli argomenti della dissertazione scritta e delle tesi orali devono essere tempestivamente approvati dai professori delle rispettive materie.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'argomento delle tesi orali deve essere comunicato in segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 8. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri, dei quali, di regola, due devono essere scelti tra i professori ufficiali della materia o di materia affine; il terzo è scelto tra i liberi docenti o tra cultori delle materie medesime.

Le Commissioni sono nominate dal preside della Facoltà che ne designa il presidente.

Art. 9. — Le Commissioni per gli esami di laurea si compongono normalmente di undici membri, ma questo numero può ridursi in caso di necessità fino a sette membri.

Sono chiamati a farne parte almeno uno e non più di due liberi docenti.

Le Commissioni sono nominate dal rettore dell'Università udite i presidi delle Facoltà, e sono presiedute dai rispettivi presidi e, in loro assenza, dal professore più anziano.

Art. 10. — Lo studente che sia riprovato o siasi ritirato dall'esame non può ripresentarsi a ripeterlo nella stessa sessione.

Art. 11. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che per il corso di laurea a cui egli è iscritto sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 12. — Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati per il conseguimento di ciascuna laurea purchè rispettino le norme sulle precedenze.

Art. 13. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario.

Art. 14. — I piani di studi previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

CAPITOLO II. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 15. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza. La durata del relativo corso di studi è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

Art. 16. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto privato comparato.
4. Legislazione del lavoro.
5. Diritto agrario.
6. Diritto comune.

Art. 17. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 18. — L'esame di « diritto costituzionale » deve precedere quelli di « diritto internazionale », di « diritto corporativo », di « diritto amministrativo » e di « diritto ecclesiastico ».

L'esame di « economia politica corporativa » deve precedere quello di « diritto finanziario e scienza delle finanze ».

L'esame di « istituzioni di diritto romano » deve precedere quello di « diritto romano ».

L'esame di « istituzioni di diritto privato » deve precedere quelli di « diritto civile », di « diritto commerciale », di « diritto processuale civile », di « diritto agrario » e di « diritto privato comparato ».

Art. 19. — Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Diritto costituzionale.
Economia politica corporativa.
Storia del diritto romano.
Storia del diritto italiano (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Diritto civile (I).
Diritto romano (I).
Diritto amministrativo (I).
Storia del diritto italiano (II).
Diritto commerciale.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Diritto ecclesiastico.
Diritto corporativo.
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Diritto civile (II).
Diritto romano (II).
Diritto amministrativo (II)
Diritto e procedura penale (I).
Diritto internazionale.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Diritto e procedura penale (II).
Diritto processuale civile.
Filosofia del diritto.

Art. 20. — I laureati in scienze politiche o in economia e commercio possono essere iscritti al terzo anno; coloro che siano forniti di altra laurea possono essere iscritti al secondo anno.

Il preside della Facoltà determina caso per caso quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza. Agli studenti di giurisprudenza, che provengano da altre Università, sono convalidati gli esami già superati su insegnamenti complementari, anche se questi non siano compresi fra quelli previsti dal presente statuto.

Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti provenienti da altri corsi di laurea che intendano iscriversi per conseguire la laurea in giurisprudenza, decide, caso per caso, il preside della Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 21. — È annesso alla Facoltà di giurisprudenza un istituto di esercitazioni giuridico-politiche, regolato come seminario, con lo scopo di addestrare i giovani nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà stessa.

I professori possono essere coadiuvati da assistenti da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento generale universitario e dal regolamento interno dell'istituto.

CAPITOLO III. — *Facoltà di scienze politiche.*

Art. 22. — La Facoltà di scienze politiche conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni la laurea in scienze politiche.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 23. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico (biennale).
4. Diritto internazionale.
5. Diritto corporativo.
6. Diritto pubblico comparato.
7. Storia moderna (biennale).
8. Storia e dottrina del Fascismo.
9. Storia delle dottrine politiche.
10. Storia e politica coloniale.
11. Storia dei trattati e politica internazionale.
12. Geografia politica ed economica.
13. Economia politica corporativa.
14. Politica economica e finanziaria.
15. Statistica.

Complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Storia del giornalismo.
3. Storia delle dottrine economiche.
4. Economia coloniale.
5. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Art. 24. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 25. — L'esame di « istituzioni di diritto pubblico » deve precedere quelli di « diritto internazionale », di « diritto corporativo » e di « diritto pubblico comparato ».

L'esame di « economia politica corporativa » deve precedere quello di « politica economica e finanziaria ».

Art. 26. — Per il conseguimento della laurea in scienze politiche è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto pubblico (I).
Storia moderna (I).
Storia e dottrina del Fascismo.
Geografia politica ed economica.
Economia politica corporativa.
Statistica.
Lingua straniera moderna.

Secondo anno:

Istituzioni di diritto pubblico (II).
Storia moderna (II).
Politica economica e finanziaria.
Dottrina dello Stato.
Lingua straniera moderna.

Terzo anno:

Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Storia delle dottrine politiche.
Storia e politica coloniale.
Due insegnamenti complementari.

Quarto anno:

Diritto pubblico comparato.
Storia dei trattati e politica internazionale.
Due insegnamenti complementari.

Art. 27. — I laureati in giurisprudenza o in economia e commercio possono essere iscritti al 3° anno; coloro che siano forniti di altra laurea possono essere iscritti al 2° anno.

Il preside della Facoltà determina, caso per caso, quali fra gli esami già superati per il conseguimento d'altra laurea possano essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in scienze politiche.

Agli studenti di scienze politiche provenienti da altre Università sono convalidati gli esami già superati su insegnamenti complementari, anche se questi non siano compresi fra quelli previsti dal presente statuto.

Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti di altre Facoltà, che intendono iscriversi per conseguire la laurea in scienze politiche, decide caso per caso il preside della Facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 28. — È annesso alla Facoltà di scienze politiche un istituto di esercitazioni giuridico-politiche, regolato come seminario, con lo scopo di addestrare i giovani nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà stessa.

I professori possono essere coadiuvati da assistenti da nominarsi con le modalità stabilite dal regolamento generale universitario e dal regolamento interno dell'istituto.

Capitolo IV. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 29. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. La durata del corso di studi è di sei anni divisi in tre bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 30. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Tisiologia.
4. Malattie infettive.
5. Radiologia.
6. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al terzo ed al quinto anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto alla fine del quarto anno un colloquio sulle « istituzioni » o sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del quinto anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del sesto anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica dev'essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del sesto anno.

Art. 31. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali, ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 32. — Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale (compresa la genetica e la biologia delle razze).
Anatomia umana normale (I).

Secondo anno:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).

Quarto anno:

Patologia speciale medica e metodologica clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Anatomia ed istologia patologica (I).

Farmacologia.
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Quinto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Anatomia ed istologia patologica (II).
Igiene.
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sesto anno:

Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).
Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Un insegnamento complementare.

Art. 33. — Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di una laurea o di un diploma di studi superiori, il preside della Facoltà decide caso per caso sia relativamente agli anni di abbreviazione, sia agli esami da convalidare.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Agli studenti di medicina e chirurgia provenienti da altre Università sono convalidati gli esami già superati su insegnamenti complementari anche se questi non siano compresi fra quelli previsti dal presente statuto.

CAPITOLO V. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 34. — La Facoltà di farmacia conferisce dopo un corso di studi di quattro anni la laurea in farmacia.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 35. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Art. 36. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 37. — Per il conseguimento della laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Chimica generale ed inorganica.
Botanica farmaceutica.
Fisica.
Anatomia umana.
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Un insegnamento complementare.

Terzo anno:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Farmacologia e farmacognosia.
Chimica biologica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Tecnica e legislazione farmaceutica.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Un insegnamento complementare.

Art. 38. — L'esame di laurea in farmacia comprende:

a) discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema di natura preferibilmente sperimentale scelto liberamente dal candidato in una delle discipline insegnate nella Facoltà;

b) una prova pratica di analisi chimica qualitativa con relazione scritta;

c) una prova pratica di analisi chimica quantitativa con relazione scritta;

d) una preparazione farmaceutica ed un riconoscimento ed analisi di un medicamento iscritto nella F. U. I. con relazione scritta;

e) discussione orale sulle prove pratiche e sulle relazioni scritte;

f) un esame pratico sul riconoscimento e sulle proprietà delle droghe e delle piante medicinali, sull'arte del ricettare e una discussione orale su questioni inerenti alla tecnica e legislazione farmaceutica.

Art. 39. — Per l'iscrizione di coloro che siano forniti di una laurea o di un diploma di studi superiori valgono le seguenti norme generali:

a) i laureati in chimica sono ammessi al quarto anno del corso di laurea in farmacia;

b) i diplomati in farmacia sono ammessi al secondo anno del corso di laurea in farmacia.

Il preside della Facoltà decide, caso per caso, sugli esami e sulle frequenze che possono essere convalidate e sull'ammissione di studenti muniti di altre lauree o diplomi diversi da quelli sopra citati.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

CAPITOLO VI. — *Facoltà di agraria.*

Art. 40. — La Facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie.

La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 41. — Alla Facoltà sono annessi:

1° il Regio osservatorio fitopatologico, regolato dalla legge 26 giugno 1913, n. 888 e dal regolamento 12 marzo 1916, n. 723, per l'esecuzione della legge stessa;

2° il Laboratorio di tecnologia chimico-agraria con funzione di stazione sperimentale, regolato dal R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580;

3° il Servizio della meteorologia agraria, istituito con legge 7 aprile 1921, n. 500;

4° l'Osservatorio economico per l'Umbria, le Marche e gli Abruzzi.

Art. 42. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali del primo biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Patologia vegetale.
4. Zoologia generale.
5. Entomologia agraria.
6. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Fondamentali del secondo biennio:

1. Chimica agraria (biennale).
2. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
3. Coltivazioni arboree.
4. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
5. Economia e politica agraria (biennale).
6. Estimo rurale e contabilità.
7. Microbiologia agraria e tecnica.
8. Topografia e meccanica agraria - con applicazioni di disegno.
9. Idraulica e costruzioni rurali - con applicazioni di disegno.
10. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Alpicoltura e selvicoltura.
4. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
5. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
6. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
7. Principi di diritto agrario e legislazione rurale.
8. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 43. — Il piano di studi consigliato per il conseguimento della laurea in scienze agrarie è il seguente:

Primo biennio:

Primo anno:

Botanica generale.
Zoologia generale.
Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
Matematica.
Fisica.

Secondo anno:

Botanica sistematica.
Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
Entomologia agraria.
Patologia vegetale.
Chimica organica.
Mineralogia e geologia.
Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Secondo biennio:

Terzo anno:

Chimica agraria (I).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (I).
Ezoognosia e zootecnia (I).
Economia e politica agraria (I).
Topografia e meccanica agraria con applicazioni di disegno.
Idraulica e costruzioni rurali con applicazioni di disegno.
Due insegnamenti complementari annuali ovvero uno annuale e due semestrali.

Quarto anno:

Chimica agraria (II).
Agronomia generale e coltivazioni erbacee (II).
Ezoognosia e zootecnia (II).
Economia e politica agraria (II).
Coltivazioni arboree.
Estimo rurale e contabilità.
Microbiologia agraria e tecnica.
Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio).
Un insegnamento complementare annuale ovvero due semestrali.

Art. 44. — I corsi cattedratici sono completati da dimostrazioni pratiche ed esercitazioni da tenersi nei laboratori della Facoltà, nei campi sperimentali a questi annessi e nelle aziende collegate.

Art. 45. — Per le materie di applicazione durante il quarto anno di corso, oltre alle esercitazioni di cui all'articolo precedente, sono obbligatori sopraluoghi nelle aziende agrarie collegate o annesse alla Facoltà ed eventualmente escursioni e viaggi d'istruzione.

Art. 46. — Al fine di avviare gli studenti alla pratica professionale, oltre ai sopraluoghi di cui all'articolo precedente, è fatto obbligo, agli effetti dell'ammissione alla laurea, a coloro che abbiano compiuto il terzo anno, di risiedere in una delle principali aziende per il periodo compreso fra la fine della sessione estiva di esami di terzo corso e l'inizio del successivo anno accademico.

Ai giovani, in seguito alla proficua frequenza di detto corso, viene rilasciato uno speciale attestato.

Art. 47. — Durante il periodo di permanenza degli studenti nell'azienda, di cui all'articolo precedente, soggiorna costantemente con essi uno degli assistenti di materie applicative della Facoltà designato dal Consiglio di Facoltà ed, a turni di tre-sei giorni, soggiornano anche i professori delle discipline, che hanno maggiore attinenza alla pratica professionale.

Art. 48 — Il preside della Facoltà, d'accordo con il rettore, prende le opportune disposizioni affinchè i sopraluoghi e il soggiorno nelle sopraindicate tenute abbiano ad effettuarsi, compatibilmente coll'ordinamento delle aziende, nelle più favorevoli condizioni e col minor aggravio possibile per gli studenti. Qualora le condizioni del bilancio lo consentano, a carico dell'Università o dell'opera universitaria possono conferirsi per detto corso modeste borse di studio ai più bisognosi e meritevoli.

Art. 49. — Su l'iscrizione di studenti provenienti da altre Facoltà universitarie, o di laureati in altre discipline, delibera di volta in volta il preside della Facoltà.

I richiedenti devono essere in ogni caso forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso per la laurea in scienze agrarie.

Art. 50. — Gli studenti debbono pagare contributi di laboratorio, il cui ammontare, per ciascun anno di corso, è fissato dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce altresì l'ammontare degli eventuali depositi che gli studenti debbono fare per garanzia di materiale ricevuto in consegna.

Art. 51. — L'esame di laurea consiste:

nella discussione orale di una dissertazione scritta originale su argomento scelto dal candidato fra gli insegnamenti del corso per la laurea in scienze agrarie;

nella discussione orale sopra uno fra due quesiti scelti ugualmente dal candidato;

in una prova pratica di una materia indicata dal Consiglio di Facoltà.

Art. 52. — La dissertazione scritta deve essere presentata, contemporaneamente ai titoli dei quesiti scelti da ciascun candidato, un mese avanti la data dell'esame di laurea; il Consiglio di Facoltà, quindici giorni avanti, delibera sull'accettazione e indica la materia in cui si deve svolgere la prova pratica.

CAPITOLO VII. — *Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 53. — La Facoltà di medicina veterinaria conferisce dopo un corso di studi della durata di quattro anni la laurea in medicina veterinaria.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 54. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Zoologia generale e parassitologia.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici (con istologia ed embriologia) (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
8. Farmacologia.
9. Ostetricia e ginecologia.
10. Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
11. Ezoognosia e zootecnia (biennale).
12. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
13. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
14. Ispezione degli alimenti di origine animale.
15. Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.

Complementari:

1. Medicina veterinaria legale.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Podologia (semestrale).
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
6. Economia rurale (semestrale).
7. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Art. 55. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in cinque da lui scelti fra i complementari.

Art. 56. — Gli esami di « anatomia degli animali domestici » e di « fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » debbono precedere quelli di « patologia generale e anatomia patologica » e di « ostetricia e ginecologia ».

Gli esami di « patologia generale e anatomia patologica », di « igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria », di « approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari », debbono precedere quelli di « patologia speciale e cli-

nica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « ispezione degli alimenti di origine animale ».

Art. 57. — Per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria è consigliato il seguente piano di studi:

Primo anno:

Zoologia generale e parassitologia.
Botanica.
Fisica.
Chimica.
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (I).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (I).
Un insegnamento complementare.

Secondo anno:

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (II).
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (II).
Patologia generale e anatomia patologica (I).
Farmacologia.
Due insegnamenti complementari.

Terzo anno:

Patologia generale e anatomia patologica (II).
Patologia speciale e clinica medica (I).
Patologia speciale e clinica chirurgica (I).
Ezoognosia e zootecnia (I).
Igiene veterinaria, malattie infettive e polizia sanitaria.
Ostetricia e ginecologia.
Approvvigionamenti annonari, mercati di consumo ed industrie alimentari.
Un insegnamento complementare.

Quarto anno:

Patologia speciale e clinica medica (II).
Patologia speciale e clinica chirurgica (II).
Ezoognosia e zootecnia (II).
Ispezione degli alimenti di origine animale.
Un insegnamento complementare.

Art. 58. — Il candidato agli esami di laurea ha facoltà di presentare, a sussidio degli esami orali, lavori pubblicati svolti in un laboratorio, preventivamente esaminati dal Consiglio di Facoltà.

Art. 59. — I laureati in medicina e chirurgia, o in scienze agrarie, o in scienze naturali possono essere iscritti al terzo anno; i laureati in scienze matematiche, in fisica, in chimica, in farmacia possono essere iscritti al secondo anno.

Il preside della Facoltà decide caso per caso relativamente alle frequenze ed agli esami che possono essere convalidati, consigliando il piano di studi da seguire dallo studente.

Agli studenti di medicina veterinaria provenienti da altre Università sono convalidati gli esami su insegnamenti complementari, anche se questi non sono compresi fra quelli prescritti dal presente statuto.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2046.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congrega della Redenzione sotto il titolo della Morte, con sede in S. Maria Capua Vetere (Napoli).

N. 2046. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congrega della Redenzione sotto il titolo della Morte, con sede in S. Maria Capua Vetere (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1936-XV.
Riconoscimento della Sezione autonoma case economiche dell'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopra citata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1936, n. 8495, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio stesso anno, registro 11, foglio 374, col quale l'Istituto per le case popolari di Milano è stato riconosciuto come Istituto Autonomo Provinciale con la denominazione di « Istituto Fascista Autonomo per le case popolari della provincia di Milano »;
Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2718, col quale l'Istituto per le case economiche con sede in Milano, eretto in Ente morale con R. decreto 7 marzo 1924, n. 375, fu trasformato in Sezione autonoma case economiche dell'Istituto per le case popolari di Milano;
Ritenuta la opportunità di riconoscere la prefata Sezione autonoma case economiche come Sezione locale dell'Istituto provinciale per le case popolari di Milano;

Decreta:

La Sezione autonoma case economiche con sede in Milano è riconosciuta come Sezione locale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano. Essa sarà retta dallo stesso statuto e dallo stesso Consiglio di amministrazione del prefato Istituto, ma avrà patrimonio, gestione distinta e separato bilancio, ai sensi dell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Addis Abeba, addì 6 novembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(5883)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1936-XIV.
Modificazione alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;
Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 4, foglio 363, col quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

All'art. 5, n. 10 del decreto Ministeriale 21 agosto 1929, predetto, viene aggiunto, dopo le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), il seguente comma: « *e*) del Laboratorio provinciale d'igiene e di profilassi (sezione chimica) di Lucca, per le sostanze di uso agrario nella provincia di Lucca ».

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° novembre 1936-XV sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1936-XIV

Il Ministro: ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1936 - Anno XV
Registro n. 18 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 15. — LESEN.

(5898)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1936-XV.
Approvazione della concentrazione della gestione italiana della Compagnia inglese di assicurazione « Royal Exchange », con sede in Londra, nella Società anonima di assicurazione « La Preservatrice », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative e integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme per la concentrazione e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione «La Preservatrice», con sede in Roma, già Istituto di Sicurtà Generali e Globo, e la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia «Royal Exchange Assurance», con sede in Londra, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo, con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano della seconda di dette società alla Società «La Preservatrice»;

Considerato che la Società anonima italiana «La Preservatrice» dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 8 settembre 1936, per notaio Carlo Cassinis di Torino (repertorio n. 1975) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia inglese «Royal Exchange Assurance», con sede in Londra, nella Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione «La Preservatrice», con sede in Roma.

Roma, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1936-XV.

Approvazione della concentrazione della gestione italiana della Compagnia francese di assicurazione «La Preservatrice», con sede in Parigi, nella Società anonima di assicurazione «La Preservatrice», con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il R. decreto 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, recante norme per la concentrazione e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione «La Preservatrice», con sede in Roma, già Istituto di Sicurtà Generali e Globo, e la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia anonima francese di assicurazioni a premio fisso «La Preservatrice», con sede in Parigi, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo con trasferimento di tutti i contratti di assicurazione formanti il portafoglio italiano della seconda di dette società alla Società anonima italiana «La Preservatrice»

Considerato che la Società anonima italiana «La Preservatrice» dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 8 settembre 1936, per notaio Carlo Cassinis di Torino (repertorio n. 1976) dalla quale risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1. — E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo della Rappresentanza generale in Italia della Compagnia anonima francese di Assicurazioni a premio fisso «La Preservatrice», con sede in Parigi, nella Società anonima italiana di assicurazione e riassicurazione «La Preservatrice», con sede in Roma.

Art. 2. — E' revocata alla Compagnia anonima francese, di assicurazione a premio fisso «La Preservatrice», con sede in Parigi e Rappresentanza generale per l'Italia in Roma, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel Regno.

Roma, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

p. *Il Ministro*: CARNEVALI.

(5884)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1936-XV.

Revoca di divieto all'esercizio venatorio in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Trapani denominata «Montagna Grande», confinante a nord con la strada Nazionale Trapani-Palermo e con la stradella che congiunge la strada Nazionale con Masserie Casale Monaco; ad est del sentiero che, partendo da Casale Monaco, arriva al segno trigonometrico e scende per la contrada Maiato e contrade Ardigno ed Agghiara e precisamente col torrente Balata; ad ovest con la stradella che, partendo dalla strada Nazionale arriva alla contrada Chinea e da questa prosegue a sud-ovest per il sentiero che parte dal trivio da Case Agosta s'interna verso sud tra il cocuzzolo di Monte Grande ed il cocuzzolo di proprietà Burgarella, e va a finire alla portella Agghiara, dalla quale, discendendo a destra della stessa, va a congiungersi col torrente Balata;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1936 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani;

Ritenuta l'opportunità di revocare tale divieto allo scopo di escludere i danni della selvaggina incrementata alle colture agrarie;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 maggio 1935 e 27 luglio 1936, nella zona della provincia di Trapani denominata «Montagna Grande», delimitata come nelle premesse, è revocato.

La Commissione venatoria provinciale di Trapani provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(5900)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1936-XIV.

Determinazione della misura del contributo da corrispondersi dagli enti consorziati a favore del «Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 6 giugno 1935, n. 1129, per la riforma degli Istituti per le case popolari e per la costituzione di un Consorzio nazionale fra gli Istituti predetti;

Visto l'art. 12 delle norme di attuazione della legge precitata approvate con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto l'art. 8 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, con il quale è stato costituito, con sede in Roma, il «Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari»;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio del predetto Consorzio nella adunanza dell'11 settembre 1936, relativa alle aliquote di contributo da imporsi a carico degli enti consorziati;

Ritenute congrue le aliquote proposte;

Decreta:

La misura del contributo da corrispondersi dagli enti consorziati a favore del «Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari» per l'anno XV è determinato, proporzionalmente al valore del patrimonio immobiliare, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, nella misura seguente:

Sui primi 50 milioni di patrimonio il 0,30 per mille; sulle somme superiori a 50 milioni e fino a 100 milioni, il 0,20 per mille; sulle somme superiori a 100 milioni il 0,10 per mille;

Roma, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per i lavori pubblici*: COBOLLI-GIGLI.

(5899)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1936-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima «Elettrovie Romagnole» e la Società anonima «Elettrica Nazionale».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza in data 14 novembre 1936 con la quale le società anonime «Elettrovie Romagnole» con sede in Milano e «Elettrica Nazionale» con sede in Milano, chiedono che sia dichiarata di pubblico interesse ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, la loro progettata fusione per incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che tale fusione risponde a pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice commerciale;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Società anonima « Elettrovie Romagnole » con sede in Milano e la Società anonima « Elettrica Nazionale » con sede in Milano, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto sia pubblicato nei giornali *Il Popolo d'Italia* e *Il Corriere della Sera* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(5960)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1936-XV.
Disposizioni concernenti l'uso dei cartelli indicatori da apporsi nelle strade pubbliche e la disciplina delle segnalazioni semaforiche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 110 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Sentita la Commissione per l'esame e la revisione dei regolamenti comunali di circolazione urbana, per l'unificazione delle segnalazioni stradali e per la determinazione delle strade da considerarsi di grande circolazione, composta di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della stampa e propaganda, dell'A.A.S.S., del R.A.C.I. e del Touring;

Vista la Convenzione internazionale 28-30 marzo 1931, approvata con legge 15 giugno 1933, n. 886;

Decreta:

Art. 1. — I cartelli da apporsi sulle strade pubbliche e sulle autostrade per segnalare agli utenti di esse o un pericolo o un divieto o un obbligo, o una semplice indicazione, debbono avere dimensioni, forme, caratteristiche e colori identici a quelli risultanti dalle allegate tabelle, che si approvano col presente decreto del quale formano parte integrante.

È vietato l'uso di qualsiasi altro tipo di cartello di segnalazione.

Art. 2. — Gli enti, le aziende e le ditte che, giusta le Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, siano tenuti alla apposizione di tali cartelli, devono provvedere a collocare quelli indicanti un pericolo (previsti nella tabella n. 1) entro il 28 ottobre 1937, e quelli indicanti un divieto o un obbligo (previsti nella tabella n. 2) entro il 21 aprile 1938.

Entro gli stessi termini, gli Enti, le Aziende e le ditte di cui sopra dovranno sostituire le segnalazioni di pericolo o di divieto o di obbligo già in uso o che non siano conformi ai modelli approvati col presente decreto.

Art. 3. — I cartelli indicanti il nome dell'abitato (Comune o frazione) attraversato da una strada pubblica (n. 7 ed 8 della tabella n. 3), previsti dall'ultimo comma dell'art. 23 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, debbono entro il 21 aprile 1938, risultare corrispondenti ai tipi approvati col presente decreto.

Detti cartelli debbono essere muniti di gemme catarifrangenti bianche disposte in modo da permettere nelle ore notturne la lettura delle indicazioni contenute nei cartelli stessi.

Art. 4. — L'apposizione degli altri segnali di indicazione compresi nella annessa tabella n. 3 è facoltativa, ma i cartelli devono essere conformi ai tipi approvati col presente decreto.

Gli esistenti cartelli di indicazione non conformi a quelli approvati dovranno essere rimossi o sostituiti con altri del modello prescritto entro il 21 aprile 1938.

Art. 5. — È fatto obbligo agli Enti, alle Aziende e alle ditte che applicano cartelli di segnalazione, di provvedere alla loro perfetta manutenzione.

Art. 6. — Le segnalazioni che i ciclisti ed i conducenti di veicoli a trazione animale debbono effettuare a termini dell'art. 30 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono le seguenti:

1° braccio alzato verticalmente, per indicare che essi intendono rallentare la velocità o fermare il veicolo;

2° braccio sinistro o destro sporto lateralmente a seconda della nuova direzione o della nuova strada che essi intendono seguire, per indicare il cambiamento di direzione o di strada.

Art. 7. — Nei semafori a luci colorate, impiantati negli incroci stradali, devono essere adoperate soltanto la luce verde e la luce rossa, per dare rispettivamente il segnale di via libera e di arresto.

E' consentito, oltre alle predette luci, anche l'uso della luce gialla, per dare il preavviso d'inversione del colore.

Art. 8. — I pedoni ed i conducenti dei veicoli, in presenza di un semaforo a luci colorate, devono uniformarsi alle seguenti norme:

Strada verso la quale il semaforo proietta luce verde.

I veicoli possono proseguire in qualunque direzione. Quelli che soltanto a sinistra debbono dare la precedenza a quelli che stiano per attraversare l'incrocio provenienti dal senso opposto. Tanto la voltata a destra quanto quella a sinistra debbono essere effettuate a velocità ridottissima e con la massima cautela per l'incolumità dei pedoni che intanto traversano la strada verso cui si proietta la luce rossa.

I pedoni non possono traversare la strada verso la quale si proietta la luce verde.

Strada verso la quale il semaforo proietta luce rossa.

I veicoli debbono arrestarsi in modo da lasciare libera la striscia di attraversamento pedonale.

I pedoni possono attraversare la strada verso cui si proietta la luce rossa, guardandosi dai veicoli che provengono dal centro dell'incrocio.

Strada verso la quale il semaforo proietta la luce gialla.
Ove esista (dopo il verde).

I veicoli che si trovano nell'incrocio lo sgombrano al più presto, quelli che sopraggiungono debbono arrestarsi prima della striscia di attraversamento pedonale. I pedoni non possono traversare, ma debbono trovarsi pronti per iniziare la traversata.

Strada verso la quale il semaforo proietta la luce gialla
Ove esista (dopo il rosso).

I veicoli debbono prepararsi a rimettersi in moto.

I pedoni che abbiano già iniziato l'attraversamento dell'incrocio si affretteranno a raggiungere il marciapiede opposto, mentre gli altri dovranno attendere il riapparire del segnale rosso proiettato verso la strada da attraversare, prima di iniziare l'attraversamento stesso.

Art. 9. — La luce gialla lampeggiante od intermittente, emessa dai semafori luminosi, ha significato di pericolo e comporta l'obbligo del rallentamento della velocità.

Art. 10. — Gli esistenti semafori con luci colorate diverse da quelle di cui all'art. 7 del presente decreto, dovranno essere sostituiti con altri di prescrizione, entro il 21 aprile 1938, o altrimenti rimossi.

Art. 11. — I segnali da effettuarsi dagli agenti per disciplinare il traffico negli incroci stradali, sono i seguenti:

a) braccia aperte e distese lungo la direzione di marcia.

Indica segnale di via libera e corrisponde al segnale di luce verde emessa dal semaforo luminoso;

b) braccia aperte e distese in direzione normale al senso di marcia.

Indica segnale di via impedita e corrisponde al segnale di luce rossa emessa dal semaforo luminoso.

c) un braccio alzato verticalmente.

Indica segnale di attenzione o di inversione di marcia e corrisponde al segnale di luce gialla emessa dal semaforo luminoso.

Art. 12. — Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione, l'agente preposto alla regolazione del traffico fa uso di un fischietto emettendo un suono prolungato.

A questo segnale i veicoli ed i pedoni prossimi a sboccare in un incrocio, debbono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera dato dall'agente, mentre quelli già inoltrati nell'incrocio debbono affrettarsi a sgombrarlo.

Roma, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI. *Il Ministro per i lavori pubblici*: COBOLLI-GIGLI.

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1936-XIV.
Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1935-36.

IL GUARDASIGILLI,
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1935-36, approvato con decreto interministeriale del 30 novembre 1934-XIII;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932-X, n. 547;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1935-36.

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.

Tabella di variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio 1935-36.

PARTE I. - Entrata.

Aumenti.

Capitolo 9. — Prelevamenti dagli avanzi dei precedenti esercizi per acquisto di rendita pubblica . . . L. 180.100

PARTE II. - Spesa.

Aumenti.

Capitolo 6. — Spese straordinarie diverse . . . L. 1.260
Capitolo 7. — Acquisto di titoli di rendita pubblica » 180.100

Diminuzioni.

Capitolo 5. — Fondo di riserva per spese impreviste L. 1.260

Roma, addì 30 giugno 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.

(5941)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1936-XV.
Modificazioni all'articolo 1 delle norme concernenti i dispositivi meccanici per le segnalazioni stradali e lo specchio retrovisivo degli autoveicoli approvate con decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV, e proroga del termine di applicazione.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV che approva le norme concernenti le caratteristiche costruttive e le modalità di applicazione dei dispositivi meccanici per le segnalazioni stradali e dello specchio retrovisivo;
Ritenuta la necessità di estendere l'obbligo dell'apposito dispositivo, meccanico od elettrico, per le segnalazioni di arresto o di rallentamento, ovvero di cambiamento di direzione o strada, previsto dall'art. 30 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, a tutti gli automobili in servizio pubblico di piazza;
Ritenuta la necessità di prorogare i termini di applicazione delle norme suddette di cui all'art. 5 del decreto stesso e l'opportunità di ripartire in periodi successivi per le diverse categorie di autoveicoli in circolazione l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti tecnici da parte dei Circoli ferroviari di ispezione;

Decreta:

Art. 1. — L'art. 1 del decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV viene modificato come segue:

« Tutti gli automobili adibiti a servizi pubblici di linea e di piazza, quelli con carrozzeria chiusa, nonchè tutti gli autocarri di portata superiore a 35 quintali, quelli trainanti rimorchi, ed infine tutti gli autoveicoli aventi una sagoma d'ingombro di larghezza superiore a metri 1,80, debbono essere provvisti dell'apposito dispositivo, meccanico od elettrico, per le segnalazioni di arresto o di rallentamento, ovvero di cambiamento di direzione o strada, previsto dall'art. 30 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 ».

Art. 2. — L'art. 5 del decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV, viene modificato come segue:

« I termini per l'applicazione delle presenti norme rimangono così stabiliti:
1° Per tutti gli autoveicoli di nuova costruzione, al 31 marzo 1937;
2° Per gli autoveicoli già in circolazione:
a) per gli automobili adibiti a servizio pubblico di linea, di piazza e di noleggio da rimessa, al 30 giugno 1937-XV;
b) per gli autocarri, per gli automobili in servizio privato, per trasporto di persone e cose, nonchè per quelli ad uso speciale, al 31 dicembre 1937-XVI;
c) per gli automobili in servizio privato per trasporto di persone, al 30 giugno 1938-XVI.
« Per gli autoveicoli già in circolazione che fossero muniti di dispositivi efficaci a dare tutte le segnalazioni previste dalle presenti norme, ancorchè non in tutto conformi alle norme stesse, si consente di non apportare modifiche.
« L'accertamento di ogni tipo di equipaggiamento di transizione, sia nei riguardi dell'efficienza attuale, sia nei riguardi della efficienza ottenuta con opportuni adattamenti, è demandato all'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili ».

Roma, addì 27 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: Benni.

(5946)

DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 1936-XV.
Provvedimenti in relazione alla cessata concessionaria delle RR. Terme di Salsomaggiore (Azienda patrimoniale dello Stato).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 2, che disciplina la liquidazione delle Società anonime ed in accomandita per azioni, verso le quali lo Stato abbia crediti superiori a quattro volte il capitale sociale;
Vista la relazione che il liquidatore della S. A. « RR. Terme di Salsomaggiore » con sede in Roma, capitale versato L. 3.000.000, ha presentato sullo stato della liquidazione, con allegato rendiconto, dalla cui verifica la detta Società anonima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge sopraindicato;
Ritenuto che ricorrono ragioni di tutela di interessi dello Stato per lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società anonima « RR. Terme di Salsomaggiore », a norma delle disposizioni del Regio decreto-legge indicato;

Decreta:

La Società anonima « RR. Terme di Salsomaggiore » con sede in Roma, capitale di L. 3.000.000, è sciolta e posta in liquidazione, secondo le norme del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 2.
Commissario liquidatore viene nominato il sig. cav. uff. rag. Giuseppe Ricchiardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.
Il Ministro per le corporazioni: Lantini.

(5940)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda ha presentato il 28 novembre 1936-XV alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 10 settembre 1936-XIV, n. 1946, contenente norme per disciplinare la costruzione dei teatri, l'adattamento di immobili a sale di spettacolo teatrale e la concessione di licenze per l'esercizio teatrale.

(5961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera nei territori dei comuni di Grotte di Castro, Gradoli, Acquapendente e S. Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo, con decreto del 23 corrente, sono estese ai territori dei suddetti Comuni le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e agli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(5912)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Trenzana » (Brescia).

Con R. decreto 10 settembre 1936-XIV, n. 4459, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1936-XIV, al reg. n. 17, foglio n. 46, ed ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Trenzana », con sede in comune di Trenzano (Brescia).

(5913)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° dicembre 1936-XV - N. 234.

S. U. A. (Dollaro)	19 —	Polonia (Zloty)	360 —
Inghilterra (Sterlina)	93,12	Svezia (Corona)	4,8193
Francia (Franco)	88,45	Turchia (Lira turca)	15,10
Svizzera (Franco)	436,50	Ungheria (Pengo)	5,626445
Argentina (Peso carta)	5,295	Rendita 3,50 % (1906)	74,775
Austria (Shilling)	3,5555	Id. 3,50 % (1902)	72,05
Belgio (Belga)	3,21	Id. 3 % lordo	54,375
Bulgaria (Leva)	23,40	Prest. redim. 3,50 % 1934	74,35
Cecoslovacchia (Corona)	67,20	Rendita 5 % 1935	92,70
Danimarca (Corona)	4,1477	Obbl. Venezie 3,50 %	88,025
Germania (Reichsmark)	7,6333	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,375
Islanda (Corona)	4,225	Id. id. 5 % Id. 1941	100,35
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,375
Norvegia (Corona)	4,7050	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,35
Olanda (Fiorino)	10,32	Id. id. 5 % Id. 1944	95,225

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra o per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la stessa causa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, relativo all'assunzione delle donne nei pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti da possedersi dagli aspiranti ai pubblici impieghi;

Visto il regolamento per il servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242 e sue successive modificazioni (art. 25).

Visto il R. decreto 10 gennaio 1935-XIII, n. 74, modificante il ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel ruolo stesso sono vacanti 22 posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11° - gruppo B);

Vista la nota 21 settembre 1936-XIV, n. 7146-15.1/3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza a bandire il presente concorso;

Visto il decreto del Capo del Governo 3 ottobre 1936-XIV, autorizzante l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°).

Art. 2. — Coloro che intendono partecipare al concorso debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1° licenza di Regio istituto industriale o di ex Regio istituto industriale di 3° grado;

2° diploma di maturità classica o scientifica;

3° diploma di abilitazione tecnica in agrimensura od in ragioneria;

4° diploma di abilitazione magistrale;

5° diploma di Regio istituto nautico;

6° diploma di licenza di Regia scuola mineraria;

7° diploma di abilitazione conseguito nei Regi istituti commerciali e pareggiati;

8° licenza delle Regie scuole agrarie medie.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suindicati, rilasciati dalle Scuole del cessato regime austro-ungarico. Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza di Istituto, sezioni fisico - matematica - ragioneria ed agrimensura, conseguiti ai sensi degli ordinamenti scolastici precedenti a quelli attuali.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso con l'indicazione precisa del proprio recapito dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dirette al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del personale, previdenza e collocamento (Divisione metrica) cui dovranno pervenire entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero. Per i concorrenti, che non risiedono nel Regno, tale termine è prorogato di dieci giorni.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta legale, dal quale risulti che l'aspirante sia di sesso maschile, e, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato a 34 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922; a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o durante la guerra italo-etiopica; a 39 anni per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa fascista, nonchè per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e che abbiano pure prestato servizio militare, durante la guerra 1915-1918 o durante la guerra italo-etiopica, a 43 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che siano pure decorati al valore militare, o invalidi di guerra o invalidi per la causa fascista.

Per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, si prescinde dal limite massimo di età;

2° diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

3° certificato di cittadinanza italiana, o di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine. Agli effetti del presente decreto, sono equiparati a cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato generale negativo del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede abitualmente;

6° certificato medico, rilasciato a spese dell'interessato, da un'ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'all. 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato n. 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale o dell'ufficiale sanitario e del timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medica collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati dalle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza, debitamente legalizzato, ove occorra;

8° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati ammogliati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia del candidato, in armonia con la legge sul bollo, con la sua firma da autenticarsi dal Podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario.

10° certificato, in data non anteriore a quella del presente decreto, da rilasciarsi su carta legale da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione. Sono dispensati dal presentare questo certificato i mutilati e gli invalidi di guerra.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei due Vice segretari del P. N. F.

Per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, ed il relativo certificato redatto su carta legale deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero.

Il requisito dell'iscrizione ai Fasci all'estero può essere altresì comprovato da certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del P. N. F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Agli effetti della ammissione degli italiani non regnicoli ai concorsi per pubblici impieghi, è riconosciuta l'equiparazione, a tutti gli effetti, della iscrizione al P. F. S. con quella al P. N. F. pei cittadini sammarinesi che si trasferiscono temporaneamente in Italia.

Ciò stante, i certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P. F. S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re; quello di nascita e cittadinanza dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto.

La legalizzazione della firma non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 del presente articolo dovranno essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che già appartengano alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 9, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I candidati che si trovino sotto le armi per obbligo di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3 e 5 un certificato, rilasciato su carta da bollo da lire 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta.

Art. 5. — Tutti i documenti prescritti debbono essere allegati alla domanda ed indicati, secondo l'ordine di cui all'art. 4, in elenco a parte in doppio esemplare.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine prescritto, anche se presentate in tempo agli uffici postali, e quelli che le invieranno non regolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

In tale caso sarà sufficiente esibire un certificato di ottenuto diploma, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il certificato medesimo.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6. — L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato n. 1) consisterà:

1° Nelle prove scritte delle seguenti materie:

a) Lettere italiane,

b) Matematica,

c) Fisica,

d) Chimica.

2° In una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), nonchè di elementi di diritto corporativo.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma, nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per soggiorno nella sede degli esami, non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 7. — Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 35 al 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8. — Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale, i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva, e sarà approvata con decreto Ministeriale.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli:

8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312,
56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397,
1 della legge 12 giugno 1931, n. 777,
8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706,

per la ripartizione dei posti, i posti stessi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza del disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti che abbiano superati gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 9. — I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova, e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma, ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, o per raggiungere le sedi degli uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre l'assegno lordo di L. 700 mensili e l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni; il tutto soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1715.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 10. — Con decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 12, 13 e 14, e sarà

stabilito il programma dell'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, di cui all'articolo precedente.

Art. 11. — Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso, e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di 2 membri delegati dal Ministero, sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate, quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove, non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12. — Alla fine del periodo complessivo di prova, o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Di essi, quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risultassero idonei alla ammissione in carriera, conseguiranno la nomina di ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuto l'idoneità.

Art. 13. — Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di 7 decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri, nelle corrispondenti materie.

Art. 14. — La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e, questi ultimi, a quelli non coniugati.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art.13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 15. — Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti, che non raggiungono nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, si intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMI DI ESAMI.

A) *Lettere italiane*. — Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

B) *Matematica*. — Calcolo dei numeri complessi - Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche - Estrazione della radice quadrata - Equazioni di 1° grado ad una o più incognite - Equazione di 2° grado ad un'incognita - Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al primo. Progressioni - Logaritmi - Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico - Equazioni esponenziali - Eguaglianza e similitudine dei triangoli - Proprietà del circolo - Area delle figure piane - Rette e piani nello spazio - Angoli diedro e triedro e loro misura - Superficie e volume di un prisma, d'una piramide; di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti. Equivalenza dei corpi solidi - Linee goniometriche e loro variazioni - Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco. Risoluzione dei triangoli piani. Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

C) *Fisica*. — 1) Proprietà generali della materia - Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica.

Cinematica: Moto e quiete - Traiettorie - Moto uniforme e moto vario - Moto uniformemente vario - Moto periodico (circolare, oscillatorio) - Composizione dei movimenti.

Statica. — Concetto di forza; equilibrio; unità statica di forza. Composizione delle forze - Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto - Composizione delle forze parallele - Coppie - Composizioni di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele - Centro di gravità - Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto - Varie specie di equilibrio - Equilibrio dei corpi appoggiati su di un piano - Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici: leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite - Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera.

Dinamica. — Principio d'inerzia - Resistenze passive - Proporzionalità tra forza ed accelerazione - Massa - Unità dinamica della forza - Impulso e quantità di moto - Azione e reazione - Forza centripeta e forza centrifuga - Principio dell'indipendenza delle azioni simultanee - Caduta dei gravi liberi - Moto dei gravi sul piano inclinato - Il pendolo e le sue leggi - Pendolo geodetico - Misura di G. - Lavoro - Forza viva - Principio della conservazione dell'energia - Potenza - Unità di lavoro - Elasticità dei solidi.

Meccanica dei fluidi.

Idrostatica. — Concetto di pressione e principio di Pascal - La pressione nei liquidi pesanti - Unità di pressione - Principio di Archimede - Applicazione del principio di Archimede - Vasi comunicanti - Capillarità.

Aerostatica. — Principi generali dell'aerostatica - Pressione atmosferica - Variazioni della pressione atmosferica - Barometri e manometri - La legge di Boyle - La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas. — Movimenti dei liquidi - Pompe. Resistenza dell'aria - Cenno sulla navigazione aerea.

Calore. — Nozione di temperatura - Termometri e scale termometriche. Termometri a massima e a minima. Quantità di calore e caloria - Calore specifico e capacità termica - Cenno sui calorimetri - Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento - Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: dilatazione termica dei solidi; dilatazione cubica dei solidi; dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas - Equazione caratteristica dei gas - Variazioni di temperatura a volume costante - Gas reali e gas perfetti - Termometri a gas - Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione; soprafusione; evaporazione e proprietà dei vapori; evaporazioni in seno dell'aria; ebollizione; calore di vaporizzazione; umidità atmosferica; igrometri; vapori soprassaturi - Condensazione dei vapori - Temperatura critica - Cenno sulla liquefazione dei gas - Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

Ottica. — Generalità sulla luce - Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce - Specchi piani; specchi sferici: specchi concavi - Immagini prodotte dagli specchi concavi. Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno).

Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessione totale. Il prisma ed i colori - Lenti - Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte - Lenti acromatiche - Lenti divergenti.

Il canocchiale ed il microscopio.

Velocità della luce - Qualche cenno sulle teorie della luce.

Elettricità. — Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono - Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica - Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie - L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi - Accumulatori elettrici - Pile termoelettriche.

Magnetismo - Magneti naturali e artificiali - La legge di Coulomb per il magnetismo - Campo magnetico - Campo magnetico terrestre - Elettromagnetismo - Campo magnetico prodotto da una corrente - Legge di Biot e Savart - Unità di misura elettromagnetiche - Sistema pratico di unità di misura elettriche - Solenoidi - Elettrocalamite - Soneria elettrica - Telegrafo - Galvanometri - Amperometri - Legge di Ohm - Conduttori in serie ed in parallelo - Reostati. Legge di Joule - Applicazioni degli effetti termici della corrente - Energia elettrica - Induzione elettromagnetica e leggi relative. Estracorrenti - Rocchetto di Ruhmkorff - Telefono - Anello di Pacinotti - Cenno sugli alternatori, motori o sul capo rotante. Trasporto dell'energia - Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica.* — Processi fisici e chimici - Generalità sui fenomeni chimici - Corpi semplici e composti - Sostituzione - Doppia decomposizione - Leggi delle proporzioni definite e multiple - Legge dei volumi di Gay - Lussac - Cenni sulla teoria atomica - Peso atomico - Simboli chimici - Corpi indecomposti - Formole chimiche - Peso molecolare - Equazioni chimiche - *Problemi stechiometrici.*

Metalloidi. — Idrogeno - Ossigeno - Acqua - Acqua ossigenata - Gruppo degli Alogeni - Cloro - Bromo - Jodio e Fluoro e loro idracidi - Principali composti ossigenati del cloro - Zolfo - Idrogeno solforato - Composti ossigenati dello zolfo - Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto - Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto; acidi ossigenati dell'azoto - Acqua ragia.

Fosforo - Composti idrogenati e ossigenati del fosforo - Acido fosforico.

Arsenico - Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico - Acido arsenico.

Antimonio - Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio tricloruro di antimonio.

Boro - Anidride borica - acido borico - borace.

Silicio - Composti di alogenati e ossigenati del silicio - acido silicico - carburo di silicio.

Carbonio - Composti ossigenati del carbonio - carbonati.

Metalli. — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità - duttilità - durezza - tenacità, conducibilità per il calore e per l'elettricità - densità - fusibilità - volatilità.

Composti dei metalli - leghe amalgame - ossidi - idrati - generalità sui sali - sali acidi - basici e neutri - azione dell'acqua sui sali - sali doppi - isomorfismo - azione dell'elettricità sui sali.

Principi di elettro-chimica - teoria della dissociazione elettrolitica - saturazione degli acidi con le basi - azione dei metalli sui sali - azione reciproca dei sali - idrolisi.

Processi generali di metallurgia - metalli nativi - ossidi - trattamento dei solfuri - processi di estrazione per via umida - elettro - metallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche chimiche e principali composti dei seguenti metalli: potassio - sodio - ammonio - calcio - magnesio - zinco - mercurio - rame - argento - oro - alluminio - stagno - piombo - bismuto - ferro - cromo - manganese - nichelio - cobalto - platino.

Il Ministro: LANTINI.

ALLEGATO N. 2.

NORME

per il rilascio da parte degli ospedali militari del certificato medico di cui all'art. 4 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come basi i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1° perimetro toracico non minore di metro 0,80, purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro, o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia, che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè, se si tratta di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Il Ministro: LANTINI.

(5956)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 14 agosto 1936-XIV, col quale è stata approvata la graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civitavecchia (2ª condotta capoluogo), Canterano e Rocca Canterano (consorzio), Gallicano nel Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda.

Viste le domande delle concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuna indicato;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Borelli Armida è dichiarata vincitrice del concorso di levatrice condotta nel comune di Civitavecchia (2ª condotta capoluogo).

Il podestà di Civitavecchia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 14 agosto 1936-XIV, col quale è stata approvata la graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civitavecchia (2ª condotta capoluogo), Canterano, Rocca Canterano (consorzio), Gallicano nel Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda.

Viste le domande delle concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuna indicato;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Basilici Ida è dichiarata vincitrice del concorso di levatrice condotta nel comune di Cerveteri.

Il podestà di Cerveteri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 14 agosto 1936-XIV, col quale è stata approvata la graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civitavecchia (2ª condotta capoluogo), Canterano, Rocca Canterano (consorzio), Gallicano nel Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda.

Viste le domande delle concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuna indicato;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n.281;

Decreta:

La signorina Marianetti Assunta è dichiarata vincitrice del concorso di levatrice condotta nel comune di Roviano.

Il podestà di Roviano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 14 agosto 1936-XIV, col quale è stata approvata la graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civita-

vecchia (2ª condotta capoluogo), Canterano e Rocca Canterano (consorzio), Gallicano nel Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda.
Viste le domande delle concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuna indicato;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Immesi Marianna è dichiarata vincitrice del concorso di levatrice condotta nel comune di Monteflavio.

Il podestà di Monteflavio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 14 agosto 1936-XIV, col quale è stata approvata la graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civitavecchia (2ª condotta capoluogo), Canterano e Rocca Canterano (consorzio), Gallicano nel Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda.
Viste le domande delle concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuna indicato;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Giacchetti Sestilia è dichiarata vincitrice del concorso di levatrice condotta nel comune di Gallicano nel Lazio.

Il podestà di Gallicano nel Lazio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il precedente decreto in data 14 agosto 1936-XIV, col quale è stata approvata la graduatoria delle aspiranti ai posti di levatrice condotta nei comuni di Anticoli Corrado, Cerveteri, Civitavecchia (2ª condotta capoluogo), Canterano e Rocca Canterano (consorzio), Gallicano nel Lazio, Marano Equo, Monteflavio, Roviano, Vallinfreda.
Viste le domande delle concorrenti con l'ordine delle sedi da ciascuna indicato;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Baldorini Emilia è dichiarata vincitrice del concorso di levatrice condotta di Anticoli Corrado.

Il podestà di Anticoli Corrado è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 ottobre 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PRESTI.

(5919)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1935 con il quale si bandiva il concorso (per titoli) per le condotte mediche e (per titoli ed esami) per le condotte ostetriche vacanti nei sotto indicati Comuni;
Visto il proprio decreto in data 1° gennaio 1936 col quale si prorogava al 31 maggio 1936 il termine per la presentazione delle domande per partecipare ai detti concorsi e si aggiungeva alle condotte mediche indicate nel precedente bando, la condotta consorziale di Villongo;
Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1936 col quale veniva ulteriormente prorogato al 31 luglio 1936 il termine predetto;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1936, n. 260, e la circolare telegrafica del Ministero dell'interno in data 15 novembre 1936, n. 37930;

Decreta:

A) E' prorogata al 31 dicembre 1936 la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai seguenti concorsi:
1° per le condotte mediche di:
Nembro - Pontida - Romano L. - Schilpario - Villongo - Credaro;
2° per le condotte ostetriche di:
Barbata - Isso - Bonate Sotto - Foresto Sparso - Leffe - Pedrengo - Torre dei Busi - Monte Marenzo.

B) Ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, il concorso ai posti vacanti di medico condotto avrà luogo per titoli ed esami, come quello per le condotte ostetriche.

C) Gli aspiranti ai posti sopra indicati dovranno far pervenire alla Prefettura (Ufficio medico provinciale) non più tardi delle ore 12 del 31 dicembre 1936 la domanda contenente l'indicazione del domicilio corredata dei seguenti documenti:
1° estratto del registro degli atti di nascita rilasciato ai sensi del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 34° anno di età.
Tale limite di età è elevato a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e 41 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per i decorati al valor militare.
Per coloro che risultano iscritti al P. N. F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922, tutti i predetti limiti sono aumentati rispettivamente di 4 anni. Il requisito dell'età non deve essere superato alla data del presente bando.
Rimane ferma in ogni altra sua parte il bando di concorso 31 dicembre 1935.
Gli esami verteranno sui programmi stabiliti dal decreto Ministeriale 13 aprile 1935-XIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1935.
Per le altre modalità del concorso e per le successive nomine si richiama il regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1935.

Bergamo, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TOFFANO.

(5921)

REGIA PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti in data 24 maggio 1936-XIV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1936-XIV, n. 152, e del 9 giugno 1936-XIV, n. 133, nonchè sul Foglio annunzi legali della Provincia del 30 maggio 1936-XIV, n. 96, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto resisi vacanti nella Provincia alla data del 30 aprile 1935-XIII, e la dichiarazione dei vincitori del concorso stesso;
Dato atto che il dott. Raffaele Chianese, dichiarato vincitore con designazione per la condotta consorziale di Veddasca con Maccagno, vi ha rinunziato optando per la condotta consorziale di Casalzuigno con Cuvio;
Interpellati — nell'ordine di graduatoria e di preferenza di sedi indicate nelle rispettive domande — i sanitari interessati;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto in data 24 maggio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1936-XIV, il dott. Giulio Ambrosi, dichiarato idoneo, è designato per la nomina nella condotta consorziale di Veddasca con Maccagno.

Varese, addì 11 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: CHIESA.

(5924)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.